

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I MULINI DI LEVEGO-SAGROGNA"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione ricreativa-culturale denominata "I Mulini di Levego-Sagrogn", che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede presso via Meassa n. 90/B, Belluno (BL). L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica dell'atto costitutivo.
3. La durata è illimitata, salvo l'insorgenza di cause di Scioglimento previste dallo Statuto o dalla Legge.
4. "I Mulini di Levego-Sagrogn" è una libera Associazione di fatto, indipendente, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza finalità di lucro.
5. L'associazione si riserva l'utilizzo del nome "I Mulini di Levego-Sagrogn" e del relativo logo, che non possono essere utilizzati dai soci per scopi personali.

Articolo 2) Statuto

1. L'associazione ricreativa-culturale "I Mulini di Levego-Sagrogn" è disciplinata dal seguente statuto, nonché regolata a norma del Libro I, Titolo II, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolazione di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i membri aderenti all'associazione; esso costituisce la base per attività organizzative, ricreative e comportamentali.
4. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria, coniugata con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei voti degli aderenti. Nel caso in cui non sia presente almeno la maggioranza dei soci, la delibera avviene con almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 3) Finalità e scopi

1. L'Associazione "I Mulini di Levego-Sagrogn" persegue i seguenti scopi:
 - tutelare e sviluppare la vita delle frazioni di Levego e Sagrogn in tutti i suoi aspetti (sociali, territoriali, economici, sportivi, culturali, ecc...);
 - promuovere e gestire attività di interesse comune;
 - istituire un rapporto di collaborazione e di critica costruttiva con l'Amministrazione comunale;
 - raccogliere e rappresentare le esigenze dei cittadini;
 - divulgare i provvedimenti comunali di interesse della Frazione.
2. L'associazione non ha scopi di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge. Chiunque sfrutti l'organizzazione dell'Associazione per perseguire scopi personali ne risponde personalmente all'Assemblea dei Soci e gli verrà inibita la partecipazione al sodalizio. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi rimborsi di spese documentate e giustificate, nonché modesti rimborsi spese forfettari. Responsabili di rimborsi ingiustificati o in difetto dell'opportuna documentazione sono il Tesoriere e l'associato che ha ottenuto il rimborso.

Articolo 4) Attività principali

1. L'associazione per il raggiungimento degli scopi indicati, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - Feste e Sagre in occasione di Santi Patroni o giornate culturali;
 - Attività sportive;

- Conviviali.
- 2. Oltre alle attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari, in particolare per gli associati potrà:
 - allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività principali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande secondo le norme vigenti in materia;
 - organizzare eventi e/o iniziative in collaborazione con altre associazioni o enti che abbiano finalità solidali e/o culturali.

TITOLO II – ADESIONE DEI SOCI

Articolo 5) Categorie dei soci

1. Possono richiedere di essere soci tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni e che condividono lo spirito, gli ideali e le finalità dell'associazione, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa.
2. Sono Soci Fondatori coloro i quali abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell'associazione, partecipando all'Atto Costitutivo. Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
3. Sono i Soci Ordinari coloro che si impegnano a pagare la quota annua associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6) Ammissione ed adesione dei soci

1. L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati, i quali devono produrre apposita richiesta scritta indicando le proprie generalità ed eventuali recapiti quali indirizzo di posta elettronica e telefono.
2. La valutazione e l'accettazione delle domande di iscrizione è decisa dal Presidente.
3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna a pagare la quota associativa annuale, a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti emanati e le delibere degli organi sociali.
4. All'atto dell'ammissione verrà consegnata al socio una tessera (fisica o digitale), quale documento atto a qualificarlo tale.
5. L'adesione per l'anno successivo viene rinnovata (salvo i casi esposti nel Titolo II, Articolo 9) nel caso in cui non vi sia volontà di recessione da parte del socio e venga pagata la quota per l'anno successivo.

Articolo 7) Diritti dei soci

1. I soci maggiorenni hanno il diritto di voto per eleggere il Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno il diritto di godere pienamente di tutte le strutture ed iniziative dell'Associazione, i cui tempi e modalità sono determinati dal Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e hanno il diritto di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
4. I soci hanno il diritto di proporre attività all'interno dell'associazione.
5. I soci hanno il diritto di usufruire di eventuali promozioni stipulate con l'associazione.

Articolo 8) Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'organizzazione interna dell'Associazione e di tutte le delibere degli organi sociali.
2. I soci hanno il dovere di rispettare sia gli altri associati sia gli esterni, mantenendo un comportamento decoroso e onesto nei confronti di tutti.
3. La salvaguardia dell'ambiente e del materiale è a carico di tutti i soci.
4. I soci sono tenuti a svolgere le attività all'interno dell'associazione senza scopo di lucro e in linea con le disposizioni del Direttivo.

5. I soci sono tenuti a non esercitare gesti propagandistici espliciti che si riferiscano a correnti politiche o religiose.
6. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Articolo 9) Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, decadenza, esclusione.
2. Il Socio può per iscritto esprimere la volontà di recedere, in tal caso si ha la perdita di qualifica di socio per recesso, che ha efficacia dalla data della richiesta. Il soggetto può in qualunque momento richiedere di aderire nuovamente all'associazione secondo le normative previste nell'Articolo 6. Gli aderenti che entro il 31 dicembre di ogni anno non avranno notificato la loro volontà di recedere saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.
3. I Soci che entro il 31 dicembre di ogni anno non avranno versato la quota associativa, perderanno per l'anno successivo la qualifica di socio per decadenza. Il soggetto può in qualunque momento richiedere di aderire nuovamente all'associazione secondo le normative previste nell'Articolo 6.
4. In caso di comportamento difforme o che rechi danno agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed eventualmente applicare l'espulsione dall'Associazione. In particolare Il Consiglio Direttivo può intervenire:
 - per la non osservanza dei doveri elencati nell'Articolo 8;
 - nel caso in cui il comportamento mini gli equilibri e le relazioni all'interno dell'associazione;
 - nel caso in cui i comportamenti rechino danni fisici e/o morali all'Associazione, ai Soci, agli ambienti utilizzati e a terzi;
 - nel caso di violazione dello Statuto;
 - nel caso di illecito civile o penale.

L'espulsione dall'associazione avviene se approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e dopo che l'interessato abbia esposto le proprie giustificazioni.

L'espulso perde ogni diritto riportato nell'Articolo 7 e non potrà ripetere la richiesta di ammissione all'associazione fino a tre anni dall'avvenuta espulsione e con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio escluso che non condivide il provvedimento di esclusione può fare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale esprimerà il proprio parere insindacabile con almeno due terzi dei voti dei presenti.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 10) Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 11) L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in mancanza di entrambi dal Segretario.
3. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea

straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri in carica, è autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di 3 per ogni socio.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

4. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:
 - all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
 - all'approvazione dei regolamenti sociali;
 - alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

 - approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in via se almeno un decimo dei soci lo richiede.

Articolo 12) Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o a seguito della delibera del Consiglio.
2. È compito del Presidente dare avviso a tutti gli associati o informare il Segretario perché si occupi di comunicarlo.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a tutti gli aderenti al recapito indicato dal socio risultante dal libro dei soci e in regola con la quota associativa e dovrà essere comunicata ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione.
4. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora delle due riunioni di prima e seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
5. La convocazione può essere effettuata con i seguenti mezzi:
 - per mezzo postale;
 - per posta elettronica;
 - apponendo un avviso nella bacheca del luogo di incontro regolare;
 - apponendo un avviso sul sito internet ufficiale dell'associazione.

Articolo 13) Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il primo Consiglio Direttivo, eletto al momento della costituzione, rimane in carica solo fino al termine del primo esercizio, ovvero il 31/12/2023.
2. Almeno due dei membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci Fondatori.
3. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Presidente può eleggere il suo sostituto tra i soci.

Solo il Presidente può rimanere in carica al massimo due mandati consecutivi, ai quali può essere aggiunto il mandato di durata inferiore stabilito al momento della costituzione. Per cui mandato costitutivo più due mandati interi.

4. Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal Segretario, o nel caso anche quest'ultimo sia assente, dal più anziano dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14) Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - delibera sulle modifiche allo Statuto da sottoporre al giudizio dell'Assemblea dei Soci;
 - approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - procede alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea;
 - delibera sull'approvazione dei nuovi soci e su eventuali perdite di qualifica;
 - approva l'importo della quota associativa annua.
2. Affinché le delibere siano valide, deve essere presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 15) Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
3. Può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
6. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia, assieme al Segretario, presso i locali dell'Associazione.
9. Il Presidente cura, con il Tesoriere la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 16) Il Vice-presidente

- Interviene in caso di assenza o impedimento da parte del Presidente e ne assume i poteri statutariamente previsti per tale figura.

Articolo 17) Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

2. Il Tesoriere ha il compito di custodire i fondi dell'Associazione e di gestirle nelle modalità condivise dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCIO

Articolo 18) Il Patrimonio sociale

1. Il patrimonio è costituito:
 - dai beni mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I beni mobili sono elencati in un inventario collocato presso i locali dell'associazione.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote sociali;
 - contributi annui ordinari ed eventualmente straordinari;
 - eredità, donazioni e lasciti;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici;
 - contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Articolo 19) Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 20) Il Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno, eccezion fatta per il primo esercizio sociale che avrà inizio in data 01/09/2023 e terminerà in data 31/12/2023. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo ed eventualmente un bilancio preventivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso i locali utilizzati dall'Associazione, a disposizione degli associati, almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. I documenti di bilancio devono essere presentati all'Assemblea ordinaria per la loro approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Articolo 21) Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di

altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

Articolo 22) Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.
2. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23) Scioglimento dell'associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dal Consiglio Direttivo il quale delibera con l'unanimità, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad Associazioni definite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24) Legge applicabile


1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 25) Consorzi/coordinamenti

1. L'Associazione, giusta autorizzazione conferita dall'Assemblea dei soci, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

Letto, confermato e sottoscritto in BELLUNO (BL) il 31/08/2023:

Presidente: Daniele Scagnet



Vice Presidente: Guido Deon



Segretario: Alessandro De Barba



Tesoriere: Manuela Bernardi

